SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE RELATIVE AI DANNI DI GUERRA, ALLE REQUISIZIONI ED AI DANNI ALLEATI, AI DEBITI CONTRATTI DALLE FORMAZIONI PARTIGIANE E SOPPRESSIONE DEL COMMISSARIATO PER LA SISTEMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRATTI DI GUERRA

Art. 9

Fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dallo Stato - Conguaglio

In deroga all'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, il contributo liquidabile per i fabbricati di civile abitazione, riparati direttamente dagli uffici del genio civile, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il conguaglio previsto dal primo comma dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955, viene fissato in misura pari alla spesa sostenuta dallo Stato per i lavori di ripristino, per cui non si fa luogo ad alcun conguaglio. Tra i fabbricati suddetti, sono compresi quelli riparati direttamente dall'ufficio del genio civile nel territorio libero di Trieste a spese dello Stato o, in precedenza, dal Governo militare alleato. Sono abrogati i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955.

Versione in vigore dal 10 novembre 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra
Estremi	Legge 22 ottobre 1981, n. 593
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/snellimento-delle-procedure-di-liquidazione-relative-ai-danni-di/art-9-fabbricati-di-civile-abitazione-riparati-direttamente-dallo-stato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it